

## STATUTO DI UNIONFIDI PIEMONTE

### Nota illustrativa alle principali modifiche del 2012

L'Assemblea Generale dei Soci del 27 aprile 2012, in convocazione straordinaria, ha deciso di apportare alcune modifiche allo Statuto di Unionfidi Piemonte. Le modifiche, illustrate dal Consiglio di Amministrazione ai Soci riuniti in assemblea, sono state dettate da tre diverse ragioni:

- osservazioni svolte da Banca d'Italia degli anni 2010 e 2011, nel corso del procedimento che ha condotto Unionfidi all'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati;
- modifiche della normativa generale del codice civile ad opera del Legislatore;
- modifiche di normative speciali ad opera dell'Esecutivo (in particolare il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche).

#### OBBLIGHI DEI SOCI (artt. 6 e 7)

Il socio è tenuto a sottoscrivere le azioni (viene meno il tetto massimo di 100 azioni) ed a versare il relativo prezzo e sovrapprezzo. Rimangono invariate le commissioni da corrispondere all'atto della concessione della garanzia. Si introduce la previsione che l'Assemblea possa decidere il versamento di un contributo per esigenze patrimoniali di carattere eccezionale (con il limite massimo di 5 mila euro) e che il Consiglio di Amministrazione possa disporre il versamento di un contributo ordinario, annuale, non superiore a mille euro, a fronte delle spese generali e di funzionamento della cooperativa, oltretutto di quelle per la gestione dei portafogli rischi.

#### RECESSO DEL SOCIO (art. 9)

Le modifiche sono conseguenza sia dell'intervento del legislatore, che delle osservazioni svolte da Banca d'Italia, dopo averne verificato la legittimità presso Confcooperative, organizzazione giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese sociali.

Stante la natura variabile del capitale sociale di Unionfidi e ferme restando le previsioni minime di legge, le osservazioni svolte da Banca d'Italia si sono indirizzate verso la limitazione dell'elevato *turn-over* degli associati, in termini di ingressi e recessi, consentito dalle regole del precedente Statuto e si è pertanto reso necessario limitare i casi in cui è ammesso il recesso del socio. Di conseguenza, oltre a tutti i casi eventualmente previsti dalla legge, si ammette il recesso del socio – purché il medesimo non abbia concorso alla deliberazione – qualora la cooperativa deliberi modificazioni dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso già previste dallo statuto, la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, la modifica dei diritti di voto o di partecipazione. Il recesso del socio non è ammesso nel caso di proroga della durata della cooperativa e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Si segnala che viene meno il recesso del socio condizionato ad un vincolo temporale di due anni, precedentemente indicato come tempo minimo di permanenza all'interno della cooperativa.

Allo scopo di bilanciare le limitazioni apportate in tema di recesso, si è proposto di rivedere in senso più liberale la disciplina della circolazione delle azioni, ammettendone la possibilità, in precedenza vietata.

### CESSIONE DELLE AZIONI (art. 15)

Le modifiche sono conseguenza sia dell'intervento del legislatore, che delle osservazioni svolte da Banca d'Italia.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, le azioni della cooperativa possono essere cedute a soggetto che possieda i requisiti fissati dallo Statuto per rivestire la qualità di socio. Ovviamente decade il divieto di trasferimento delle azioni per atto tra vivi o mortis causa.